

**WILLIS ITALIA S.p.A.**

Worldwide Insurance broker since 1828

Via Tortona, 33

20144 Milano

Tel. +39 02 477 873 01

Fax +39 02 477 874 90

**Willis**

**Città di Biella, 08/07/2015  
Prot. N. 0032962**

Spettabile  
**Comune di Biella**  
Via Battistero n. 4  
13900 (BI)

*Anticipato via fax al numero: +39 015 3507485*

**Oggetto: Appalto mediante procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.**

Facendo riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a esprimerVi alcune perplessità circa i requisiti tecnici richiesti per la partecipazione a quanto in argomento.

In particolare, codesta Amministrazione ha previsto, quale imprescindibile requisito di partecipazione, l'impegno "di aprire, entro 180 giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa in Biella." (v. art. 14, punto 9 del Disciplinare di Gara).

Sul punto rileviamo che, come da prassi ormai consolidata sia in dottrina che in giurisprudenza, le Amministrazioni che bandiscono gara, sebbene possano scegliere requisiti tecnici più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla normativa vigente, questi debbano necessariamente essere correlati alla capacità professionale e specialistica dei concorrenti relativamente alla procedura e allo specifico settore in cui esse operano, sempre comunque nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La finalità del Codice degli Appalti è sì di lasciare alle Amministrazioni aggiudicatrici un ampio margine di discrezionalità nella scelta di ulteriori requisiti, a patto però che questi non siano tali da violare il principio della massima partecipazione delle imprese alle procedure pubbliche e che non diventino distorsivi della concorrenza (in proposito si veda la Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza del e Mercato AS 251 del 30.01.2003 da Voi peraltro ricordata all'art. 9 lett m) del Disciplinare di Gara).

A nessuno dei suddetti canoni corrisponderebbe, invero, il requisito di "localizzazione territoriale" sopra richiamato, che porterebbe anzi a limitare indebitamente la platea dei potenziali concorrenti all'affidamento del servizio, e senza che questo possa definirsi un elemento essenziale a valutare l'affidabilità del futuro contraente in termini di capacità.

Si ritiene pertanto che il requisito in oggetto sia in contrasto con diversi principi di indiscussa importanza, quali, ad esempio, la necessaria par condicio e libera concorrenza, nonché con gli artt. 58 e 59 del Trattato UE che prescrivono il divieto alle restrizioni della libera prestazione di servizi (in tal senso si vedano, ex multis, i Pareri ANAC n. 2 del 15 gennaio 2009, n. 64 del 20 maggio 2009, n. 25 del 10/02/2010).

In merito, e in maniera ancor più incisiva, ricordiamo quanto espresso dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC): "Il bando di gara non può contenere clausole che impongono ai concorrenti requisiti di localizzazione territoriale, in quanto non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall'art. 2 del d.lgs 163/2006, elementi idonei a ridurre la partecipazione dei concorrenti alla gara" (deliberazione n. 95 del 07/11/2012) e ancora: "l'Amministrazione (...) nel prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, devono osservare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, così da non restringere oltremodo la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di privilegio" (Parere



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 4212711

CATANIA 095 2864511

FIRENZE 055 27991

GENOVA 010 54671

di Precontenzioso n. 31 del 13/02/2014 - rif. PREC 248/13/S D.Lgs. 163/06 Articoli 2, 41, 42 - Codici 2.1, 41.1, 41.2, 42.1AVCP parere 29 aprile 2010 n. 83; Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304).

Alla luce di quanto sopra, chiediamo quindi a codesta Spettabile Amministrazione di voler intervenire in merito e rettificare quanto emesso, eliminando il requisito di partecipazione in questione.

In aggiunta, chiediamo anche che venga estesa la possibilità di partecipazione in RTI non vincolandola al possesso o meno del requisito di *“aver conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati un fatturato complessivo non inferiore a euro 524.000,00”* previsto all’art. 9 lett. m) del Disciplinare di Gara.

E’ evidente infatti che tale requisito sia facilmente raggiungibile da imprese di piccole / medie dimensioni: una impostazione siffatta, quindi, porterebbe inevitabilmente a precludere la partecipazione alla gara in oggetto alle imprese di medie / grandi dimensioni che, per la peculiarità del servizio richiesto ovvero del posizionamento geografico, ritengano opportuno (o, anche, necessario) prevedere una partecipazione in RTI.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, ed auspicando in un favorevole accoglimento della presente, porgiamo i più distinti saluti.

Milano, lì 7 Luglio 2015

**Willis Italia S.p.A.**  
Il Vice Presidente  
*Marco Gallotti*